



PROVINCIA DI MACERATA

Decreto Presidenziale

N. 86 Del 16-05-2018

Oggetto:	ESPRESSIONE DEL PARERE DI CONFORMITA' AI SENSI ARTT. 3 LETTERA A) E 26 COMMA 3 DELLA L.R. 5/8/1992 N.34 COMUNE DI CINGOLI VARIANTE PARZIALE AL P.R.G., GIA' ADEGUATO AL P.P.A.R., PER LA MODIFICA ALL'ART. 26 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (N.T.A.) PER LA ZONA AGRICOLA NORMALE - EN DELIBERE DI C.C. N. 19 DEL 03/03/2017 (ADOZIONE) E N. 33 DEL 15/06/2017 (ADOZIONE DEFINITIVA) - I.E.
----------	--

IL PRESIDENTE

assistito dal Vice Segretario Generale DOTT. LUCA ADDEI

Oggetto: ESPRESSIONE DEL PARERE DI CONFORMITA' AI SENSI ARTT. 3 LETTERA A) E 26 COMMA 3 DELLA L.R. 5/8/1992 N.34 COMUNE DI CINGOLI VARIANTE PARZIALE AL P.R.G., GIA' ADEGUATO AL P.P.A.R., PER LA MODIFICA ALL'ART. 26 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (N.T.A.) PER LA ZONA AGRICOLA NORMALE - EN DELIBERE DI C.C. N. 19 DEL 03/03/2017 (ADOZIONE) E N. 33 DEL 15/06/2017 (ADOZIONE DEFINITIVA) - I.E.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

E' stata esaminata, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 26 della LR 34/92, la documentazione relativa all'oggetto, trasmessa dal Comune di Cingoli con nota prot. n. 11166 del 12/07/2017, pervenuta in data 17/07/2017, con n. 20216, e successiva integrazione nota n. 3577 del 28/02/2018, pervenuta nella stessa data con prot. n. 5765, relativa alla variante parziale al P.R.G., già adeguato al P.P.A.R., per la modifica all'art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) riferito alle "*zone agricole normali - EN*";

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Cingoli è dotato di un P.R.G. già adeguato al P.P.A.R., approvato in origine dalla Provincia di Macerata con Delibera di Giunta n.111 del 12/03/2002 e successivamente sottoposto ad alcune varianti parziali che ne hanno determinato l'assetto attuale;
- il Consiglio Comunale, con Delibera n. 19 del 03/03/2017, ha adottato, ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 34/92 e s.m.i., la variante in oggetto indicata ;
- la stessa Delibera consiliare, unitamente a tutti gli elaborati che compongono la variante al P.R.G., è stata depositata a libera visione del pubblico presso la Segreteria Comunale per sessanta (60) giorni interi e consecutivi a decorrere dal 18/03/2017, previo avviso nelle forme e nei termini previsti dall'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i. (avviso affisso di deposito all'albo pretorio del Comune in

data 18/03/2017; manifesto a stampa dell'avviso di deposito; giornale quotidiano a diffusione regionale "*Il Resto del Carlino*" del 18/03/2017);

- dalla delibera di adozione definitiva risulta che, durante il periodo di deposito, non sono pervenute al Comune osservazioni;
- con deliberazione n. 33 del 15/06/2017, il Consiglio Comunale ha adottato in via definitiva la variante in argomento;
- le misure di salvaguardia, entrate in vigore il 03/03/2017, per effetto dell'articolo 12 comma 3 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, scadranno il 03/03/2022, ovvero decorsi cinque anni dalla data della delibera di adozione;
- in virtù dei dispositivi presenti nella L.R. n.34/92, così come modificata ed integrata dalla L.R.19/01, il parere di competenza di questa Provincia viene formulato sugli atti ed elaborati adottati definitivamente. Si rammenta altresì che il procedimento di formazione e approvazione del P.R.G. è in capo al Comune, che, al fine di non incorrere in vizi procedurali, deve verificare la regolarità dell'iter seguito con riferimento alle disposizioni della stessa L.R. 34/92 e s.m.i., articolo 26, nonché delle altre leggi di settore.

ACCERTATO CHE alla richiesta sono stati allegati i seguenti documenti:

- Delibera di C.C. n. 19 del 03/03/2017 (adozione);
- Avviso di deposito della variante pubblicato all'albo pretorio;
- Manifesto a stampa dell'avviso di deposito;
- Copia del quotidiano "*Il Resto del Carlino*" del 18/03/2017, dove è stato pubblicato l'avviso di deposito;
- Delibera di C.C. n. 33 del 15/06/2017 (adozione definitiva).
- Stralcio art. 26 delle N.T.A. del P.R.G. vigenti;
- Stralcio art. 26 delle N.T.A. del P.R.G. variante;
- relazione a carattere integrativo-esplicativo (nota n. 3577 del 28/02/2018, pervenuta in pari data data con prot. n. 5765).

PRESO ATTO CHE, rispetto ai pareri previsti per legge, il Comune, come

risulta dalla delibera di adozione, non ha ritenuto necessario riacquisire i "prescrittivi pareri di cui alla L.833/1978 espresso dalla ASUR n. 5 di Jesi e dell'art. 20 del D.P.R. 380/2001 espresso dall'ex genio civile e inerente l'edificabilità dei suoli, poiché tale variante alle norme delle NTA del PRG non incide sulla zonizzazione del PRG."

CONSTATATO CHE la variante ha le seguenti finalità e contenuti :

- la variante è riferita all'art. 26 delle N.T.A. del P.R.G. "Zone agricole normali EN" ed è finalizzata a regolamentare gli allevamenti intensivi: essa vieta nelle zone agricole poste a quota superiore di 600 metri s.l.m., gli allevamenti zootecnici di tipo industriale e i ricoveri per il bestiame, di cui, rispettivamente, all'art. 3 lett. d) e all'art. 3 lett. c) della L.R. 13/90 e introduce parametri più restrittivi rispetto a quelli stabiliti dalla L.R. 13/90 per la realizzazione degli stessi nelle zone agricole poste a quota inferiore a 600 metri s.l.m.

Nel dettaglio, la modifica proposta integra la lett. b) del punto 5 (allevamenti) dell'articolo 26, con i seguenti commi:

- "Nessun tipo di allevamento o ricovero al coperto, anche in immobili esistenti potrà essere autorizzato al di sopra della quota di 600 metri s.l.d.m., al di sotto di tale quota, vengono adottate le seguenti fasce di edifici ai quali applicare le distanze minime così come sotto specificato:
- Qualora la superficie totale dei manufatti adibiti ad allevamento zootecnico di tipo intensivo abbia una superficie edificata compresa tra 1001 mq e 1500 mq le distanze minime vengono così modificate: a meno di 40 metri dai confini di proprietà, 1000 metri dal perimetro centri abitati così come definiti dall'art. 3 del codice della strada, estesi a 3000 metri per i suini, a 1000 metri in prossimità di zone ricettive RI ed agriturismi, per agriturismo il limite è da intendersi dall'edificio principale adibito ad attività agrituristica e non dal confine della proprietà, a 100 metri dagli edifici di tipo abitativo residenziale preesistenti non rientranti nel complesso aziendale, a 400 metri da altri allevamenti zootecnici di tipo intensivo anche facenti parte dell'azienda stessa, devono essere protette da una zona circostante con recinzioni ed opportune alberature, tali da garantire la protezione visiva degli edifici e comunque in misura non inferiore a 5 volte la superficie edificata della struttura dedicata all'allevamento intensivo (rif. L.R. 13/99 art 9 comma 2).
- Qualora la superficie totale dei manufatti adibiti ad allevamento zootecnico di tipo intensivo abbia una superficie edificata superiore a 1500 mq le distanze minime vengono così modificate: a meno di 80 metri dai confini di proprietà, 1000 metri dal perimetro centri abitati così come definiti dall'art. 3 del codice

della strada, estesi a 3000 metri per i suini, a 1000 metri in prossimità di zone ricettive RI ed agriturismi, per agriturismo il limite è da intendersi dall'edificio principale adibito ad attività agrituristiche e non dal confine della proprietà, a 200 metri dagli edifici di tipo abitativo residenziale preesistenti, non rientranti nel complesso aziendale a 400 metri da altri allevamenti zootecnici di tipo intensivo anche facenti parte dell'azienda stessa, devono essere protette da una zona circostante con recinzioni ed opportune alberature, tali da garantire la protezione visiva degli edifici e comunque in misura non inferiore a 5 volte la superficie edificata della struttura dedicata all'allevamento intensivo (rif. L.R. 13/99 art 9 comma 2)."

- *Per gli allevamenti zootecnici intensivi sotto i 1000 metri quadrati vale solo la distanza di 400 metri da altri allevamenti, restando invariate le precedenti limitazioni previste dall'art. 26 delle N.T.A."*

Questa Provincia, con nota prot. 29618 del 27/10/2017, verificato che la norma proposta, così come formulata, non risultava di chiara lettura, ha richiesto delucidazioni al Comune, che, in riscontro, ha trasmesso una nota esplicativa (nota n. 3577 del 28/02/2018). Nel dettaglio la nota precisa che:

- le modifiche apportate riguardano esclusivamente gli allevamenti zootecnici di tipo industriale di cui all'articolo 3 lettera d) e articolo 9 della LR 13/90;
- sopra i 600 mt s.l.d.m. sono esclusi tutti i tipi di allevamento inclusi i ricoveri per bestiame di cui all'articolo 3 lettera c);
- le distanze da osservare, differenziate in base alla consistenza della superficie edificata.

RILIEVI:

I punti aggiunti in variante all'art. 26 delle N.T.A. del P.R.G., ponendosi in conformità alla L.R. 13/90 e proponendo parametri più restrittivi rispetto alla stessa, risultano ammissibili, ma vanno parzialmente riscritti al fine di darne una lettura univoca ed immediata.

Di seguito vengono specificate le indicazioni di riscrittura, precisando che le stesse discendono dalle indicazioni e dai chiarimenti forniti dal Comune (nota n. 3577 del 28/02/2018) e che vengono fornite solo a titolo di collaborazione ed esemplificazione,

allo scopo di esplicitare i rilievi svolti:

nuova lettera b):

"b) Al di sopra della quota di 600 metri s.l.d.m., non potrà essere autorizzato, neppure all'interno di immobili esistenti, alcun tipo di allevamento, di cui alla L.R. 13/90, art. 3, comma 1, lett. d), o di ricovero al coperto, di cui all'art. 3, comma 1 lett. c) della stessa legge.

Al di sotto della quota di 600 metri s.l.d.m., per gli allevamenti zootecnici di tipo industriale dovranno essere osservate le seguenti disposizioni e distanze minime:

1. Qualora la superficie totale dei manufatti adibiti ad allevamento zootecnico di tipo industriale di cui all'art. 3 lett. d) della L.R. 13/90 sia minore o uguale a 1.000 metri quadrati, ferme restando le limitazioni indicate ai precedenti commi, dovranno essere osservate le seguenti distanze minime:

- dai confini 40 ml; dal perimetro dei centri abitati ml 500, estesa a ml 1.000 per gli allevamenti di suini; tali distanze vengono raddoppiate in prossimità di strutture turistico ricettive ad eccezione di attività di carattere agriturismo.*
- dal più vicino edificio residenziale non rientrante nel complesso aziendale ml 100.*
- Distanza da da altri allevamenti zootecnici di tipo intensivo anche facenti parte dell'azienda stessa = 400 ml.*

2) Qualora la superficie totale dei manufatti adibiti ad allevamento zootecnico di tipo industriale di cui all'art. 3 lett. d) della L.R. 13/90 sia compresa tra 1.001 mq e 1.500 mq, dovranno essere osservate le seguenti distanze minime:

- Dc - Distanza minima dai confini di proprietà = 40 metri;*
- Distanza dal perimetro centri abitati così come definiti dall'art. 3 del codice della strada = 1.000 metri*

Nel caso di allevamenti industriali di suini, le suddette distanze dovranno essere maggiorate come di seguito indicato:

- Dc - Distanza minima dai confini di proprietà = 40 metri;*
- Distanza dal perimetro centri abitati così come definiti dall'art. 3 del codice della strada = 3.000 metri;*

- Distanza dalle zone ricettive RI ed agriturismi (misurata dall'edificio principale adibito ad attività agrituristica) = 1.000 mt;
- Df - Distanza dagli edifici di tipo abitativo residenziale preesistenti, non rientranti nel complesso aziendale = 100 mt.
- Distanza da altri allevamenti zootecnici di tipo intensivo anche facenti parte dell'azienda stessa = 400mt.

3) Qualora la superficie totale dei manufatti adibiti ad allevamento zootecnico di tipo industriale di cui all'art. 3 lett. d) della L.R. 13/90 sia maggiore di 1.500 mq, dovranno essere osservate le seguenti distanze minime:

- Dc - Distanza minima dai confini di proprietà = 80 metri;
- Distanza dal perimetro centri abitati così come definiti dall'art. 3 del codice della strada = 1.000 metri

Nel caso di allevamenti industriali di suini, le suddette distanze dovranno essere maggiorate come di seguito indicato:

- Dc - Distanza minima dai confini di proprietà = 80 metri;
- Distanza dal perimetro centri abitati così come definiti dall'art. 3 del codice della strada = 3.000 metri;
- Distanza dalle zone ricettive RI ed agriturismi (misurata dall'edificio principale adibito ad attività agrituristica) = 1.000 mt;
- Df - Distanza dagli edifici di tipo abitativo residenziale preesistenti, non rientranti nel complesso aziendale = 200 mt.;
- Distanza da altri allevamenti zootecnici di tipo industriale anche facenti parte dell'azienda stessa = 400mt.

Gli allevamenti zootecnici di tipo industriale di cui al presente punto 3) dovranno essere protetti da una zona circostante dotata di recinzioni e piantumata con vere e proprie cortine di verde, costituite da essenze di tipo autoctono, realizzate in modo tale da schermare integralmente le volumetrie presenti e aventi un'estensione non inferiore a 5 volte la superficie edificata della struttura dedicata all'allevamento intensivo (rif. L.R. 13/99 art 9 comma 2).

VERIFICATO CHE, rispetto al Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.), al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.) e al Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), la variante, essendo finalizzata a restringere la possibilità di realizzare allevamenti e ricoveri per animali, che possono creare condizioni di disagio agli insediamenti circostanti, risulta conforme;

VERIFICATO ALTRESÌ CHE:

- dal punto di vista urbanistico, la variante risulta ammissibile sulla base delle seguenti motivazioni:
- è finalizzata limitare e regolamentare la realizzazione di allevamenti e ripari per animali in modo da preservare le zone agricole poste a una quota superiore ai 600 m.s.l.m. e in modo da salvaguardare ulteriormente gli insediamenti residenziali e turistici aumentando le distanze minime da osservare;
- risulta più restrittiva rispetto alla L.R. 13/90 "Norme edilizie per il territorio agricolo"
- non incide sul dimensionamento globale e sui carichi insediativi previsti dal P.R.G.;
- non comporta modifiche degli ambiti di tutela stabiliti dal P.R.G. adeguato al P.P.A.R.;
- per quanto riguarda il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, la variante non interferisce;
- rispetto alle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di **Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)**, la variante non è soggetta alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S., perché rientra fra i casi di esclusione elencati al punto 8 del paragrafo 1.3 delle *"Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica"*, approvate con D.G.R. n. 1813 del 21/12/2010 (punto 8 lett. k): *"le varianti ai piani generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimenti di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa"*);

- rispetto alla L.R. n. 22 del 23/11/2011, la variante è ammissibile ai sensi dell'art. 11, in quanto non determina ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola.

Rispetto al perseguimento dei principi di invarianza idraulica e compatibilità idraulica delle trasformazioni ai sensi della D.G.R. 53 del 27/1/2014 punto 2.2, la verifica non è richiesta in quanto la variante non comporta maggiore capacità edificatoria o incremento del rapporto di copertura, non interessa superfici maggiori di 2 ha e non introduce nuove destinazioni d'uso;

- rispetto alla L.R. 14/2008 "*Norme per l'edilizia sostenibile*", la modifica proposta non incide sul rispetto dei criteri di sostenibilità delle trasformazioni del tessuto urbano e del sistema produttivo indicati dall'art. 5 della L.R. n. 14/2008;
- rispetto alle disposizioni della L.R. 6/2013, art.5, in materia di rapporti della "*Rete Ecologica delle Marche*" (R.E.M.) con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la variante **non ha ricadute**;
- rispetto al Piano di classificazione acustica comunale, la variante non comporta modifiche.

CONCLUSIONI: Per quanto sopra, si ritiene che la variante urbanistica proposta risulti ammissibile in quanto compatibile con i piani sovraordinati e la normativa di settore, fermo restando il recepimento dei rilievi di cui sopra.

RICHIAMATO il parere istruttorio favorevole con rilievi, espresso dal Settore Territorio e Ambiente espresso in data 03/05/2018, che si condivide integralmente.

Sulla scorta delle verifiche e valutazioni di cui sopra e visti:

- la legge urbanistica 17/08/1942 n°1150 e successive modificazioni;
- la Legge Regionale n°34 del 05/08/1992, ed in particolare l'art.3, comma 1, lettera a), con il quale è stata attribuita alle Province, per il rispettivo territorio, la competenza all'approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali;
- le previsioni e gli indirizzi del P.P.A.R., nonché le prescrizioni del P.I.T. e del P.T.C.;
- la L.R. 22 del 23/11/2011;

DATO ATTO CHE l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D. Lgs.267/2000.

si propone , pertanto, di decretare quanto segue:

I. di esprimere, ai sensi dell'art. 3 lettera a) e dell'art.26 comma 4 della L.R. 34/92 e successive modificazioni, PARERE DI CONFORMITÀ FAVOREVOLE in merito alla variante parziale al P.R.G. adeguato al P.P.A.R. del Comune di Cingoli, adottata dal Consiglio Comunale con Delibere n. 19 del 03/03/2017 (adozione) e n. 33 del 15/06/2017 (adozione definitiva), comportante la modifica e integrazione dell'art. 26 delle N.T.A. del P.R.G. "*Zone agricole normali - EN*", con i seguenti rilievi formulati per le motivazioni sopra indicate:

1. L'articolo normativo proposto va rivisto tenendo conto delle precisazioni fornite con la nota comunale prot.3577 del 28/2/2018 e dell'ipotesi di riscrittura sopra elaborata ai soli fini collaborativi.

Valuti il Comune se i chiarimenti apportati con la nota comunale e la conseguente riscrittura della norma siano di incidenza tale da dover comportare la ripubblicazione della variante.

II. dare mandato al Settore Territorio e Ambiente di inviare una copia del presente Decreto al Comune di Cingoli rammentando all'Amministrazione Comunale che, ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. a) e lett. b) della L.R. 34/92 e s.m.i., dovrà provvedere, con deliberazione consiliare, ad approvare il P.R.G. adeguato ai rilievi di cui al punto I) del presente dispositivo o, in alternativa, a

respingere i rilievi formulati, rispettivamente entro 120 e 90 giorni dal ricevimento della presente deliberazione.

Si evidenzia che in caso di eventuali discordanze fra gli elaborati scritto-grafici del P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R. e al P.T.C., approvato ai sensi del suddetto art. 26 comma 6 lett. a), ed i rilievi di cui al presente parere di conformità, andranno comunque considerati prevalenti i contenuti prescrittivi di cui al presente atto, che il Comune sarà pertanto tenuto ad applicare;

III. di pubblicare il presente Decreto Presidenziale sull'albo on-line dell'Ente;

IV. di rappresentare che avverso il presente atto è possibile proporre il ricorso giurisdizionale al TAR delle Marche nei tempi e nei modi disciplinati dal Codice del Processo Amministrativo approvato con D.P.R. n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

V. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs 267/2000, considerata la particolare rilevanza degli interessi urbanistici e la conseguente esigenza di accelerazione delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici, così da garantire il più possibile una piena e anticipata vigenza delle scelte di pianificazione urbanistica;

Macerata, 03/05/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(f.to Arch. Beatrice Pierini)

IL PRESIDENTE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di decreto con esso formulata;

Visto che sulla proposta di decreto sono stati resi i pareri in applicazione analogica dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dell'art. 77 del vigente Statuto Provinciale;

DECRETA

I. di esprimere, ai sensi dell'art. 3 lettera a) e dell'art.26 comma 4 della L.R. 34/92 e successive modificazioni, **PARERE DI CONFORMITÀ FAVOREVOLE** in merito alla variante parziale al P.R.G. adeguato al P.P.A.R. del Comune di Cingoli, adottata dal Consiglio Comunale con Delibere n. 19 del 03/03/2017 (adozione) e n. 33 del 15/06/2017 (adozione definitiva), comportante la modifica e integrazione dell'art. 26 delle N.T.A. del P.R.G. "*Zone agricole normali – EN*", con i seguenti rilievi formulati per le motivazioni sopra indicate:

1. L'articolato normativo proposto va rivisto tenendo conto delle precisazioni fornite con la nota comunale prot.3577 del 28/2/2018 e dell'ipotesi di riscrittura sopra elaborata ai soli fini collaborativi.

Valuti il Comune se i chiarimenti apportati con la nota comunale e la conseguente riscrittura della norma siano di incidenza tale da dover comportare la ripubblicazione della variante.

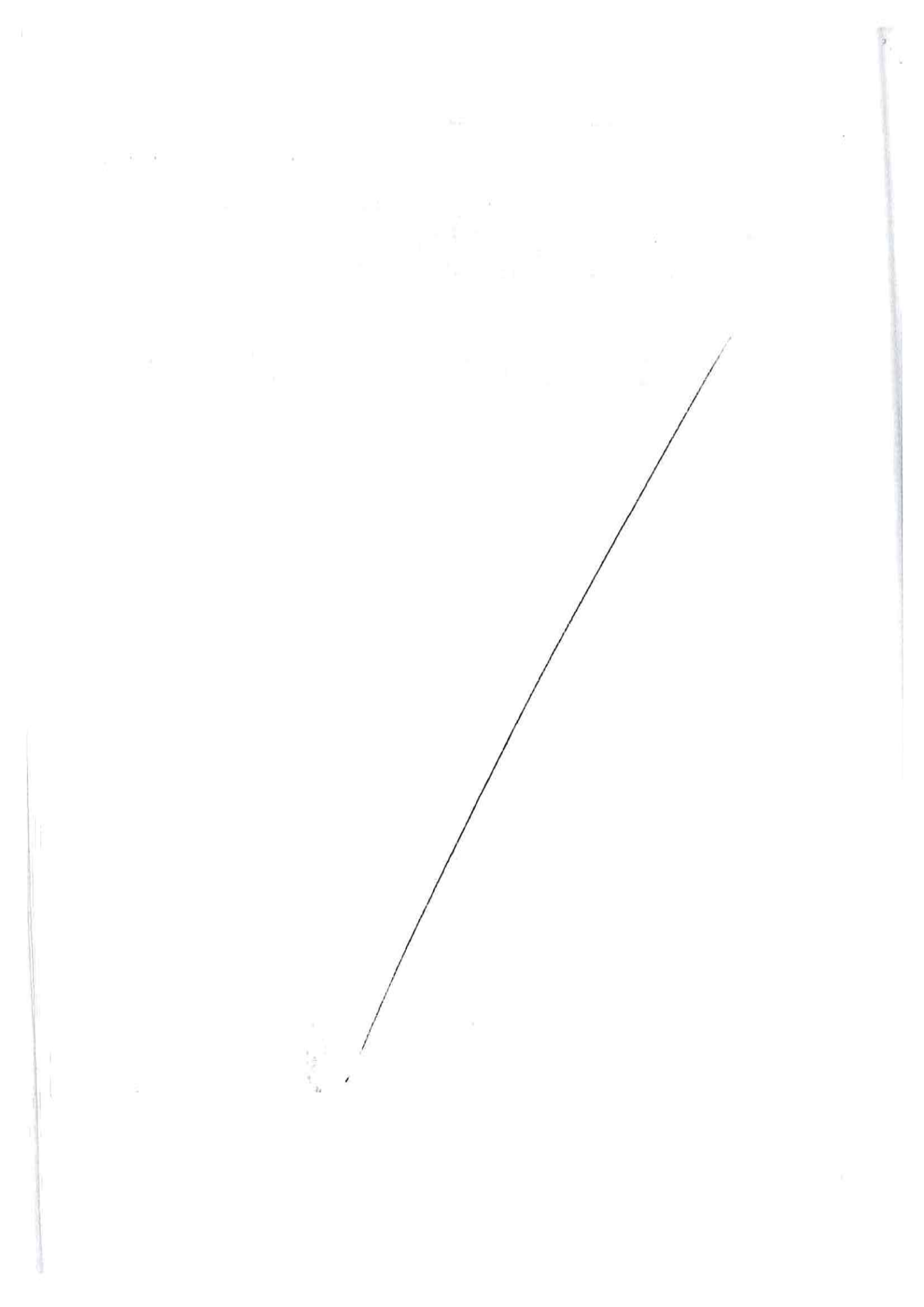
II. dare mandato al Settore Territorio e Ambiente di inviare una copia del presente Decreto al Comune di Cingoli rammentando all'Amministrazione Comunale che, ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. a) e lett. b) della L.R. 34/92 e s.m.i., dovrà provvedere, con deliberazione consiliare, ad approvare il P.R.G. adeguato ai rilievi di cui al punto I) del presente dispositivo o, in alternativa, a respingere i rilievi formulati, rispettivamente entro 120 e 90 giorni dal ricevimento della presente deliberazione.

Si evidenzia che in caso di eventuali discordanze fra gli elaborati scritto-grafici del P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R. e al P.T.C., approvato ai sensi del suddetto art. 26 comma 6 lett. a), ed i rilievi di cui al presente parere di conformità, andranno comunque considerati prevalenti i contenuti prescrittivi di cui al presente atto, che il Comune sarà pertanto tenuto ad applicare;

III. di pubblicare il presente Decreto Presidenziale sull'albo on-line dell'Ente;

IV. di rappresentare che avverso il presente atto è possibile proporre il ricorso giurisdizionale al TAR delle Marche nei tempi e nei modi disciplinati dal Codice del Processo Amministrativo approvato con D.P.R. n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

Stante l'urgenza, il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, per applicazione analogica dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.



PROVINCIA DI MACERATA

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

sulla Proposta di DECRETO PRESIDENZIALE n. 88 del 03-05-2018

ESPRESSIONE DEL PARERE DI CONFORMITA' AI SENSI ARTT. 3 LETTERA A) E 26 COMMA 3 DELLA L.R. 5/8/1992 N.34 COMUNE DI CINGOLI VARIANTE PARZIALE AL P.R.G., GIA' ADEGUATO AL P.P.A.R., PER LA MODIFICA ALL'ART. 26 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (N.T.A.) PER LA ZONA AGRICOLA NORMALE - EN DELIBERE DI C.C. N. 19 DEL 03/03/2017 (ADOZIONE) E N. 33 DEL 15/06/2017 (ADOZIONE DEFINITIVA) - I.E.

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Espresso in data 03-05-2018

Il Dirigente
MAURIZIO SCARPECCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto a termini di legge come segue.

IL PRESIDENTE

DOTT. ANTONIO PETTINARI



IL VICE SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUCA ADDEI



In pubblicazione all'Albo Pretorio dal 16 MAG. 2018 per giorni 15
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000.

Macerata li, 16 MAG. 2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUCA ADDEI



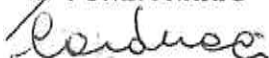
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente decreto è stato dichiarato immediatamente eseguibile

La presente copia, composta di
n. 4 fogli, è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.



IL FUNZIONARIO



Il Vice Segretario Generale
(Dott. Luca Addei)

